

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IULIANO, BESSO CORDERO, FIORILLO,
D’URSO, DEL TURCO, BRUNI, MAZZUCA POGGIOLINI, MARINI,
MANIERI e OSSICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1996

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento
della docenza universitaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il valore della classe politica lo si riscontra nell'attività legislativa, pronta a recepire e a trasformare in legge le istanze provenienti dalla collettività, che la stessa classe si onora di rappresentare.

Non si è affermato nella storia alcun processo di sviluppo democratico, se non per mezzo di immediate ed efficaci risposte legislative, mirate a riaffermare i principi fondamentali della nostra Costituzione. Ed oggi, a fronte dei movimenti politici che mirano a riconoscere una diversa dignità sociale, anche di fronte alle leggi dello Stato, ai cittadini della Repubblica, a secondo della loro collocazione territoriale, appare ancor più urgente e necessario riaffermare per mezzo di un qualsiasi atto legislativo, qualora lo stesso ne offra la possibilità, quel diritto fondamentale del nostro Stato democratico, rappresentato dall'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla Repubblica italiana e alle leggi che ne regolano la vita e lo sviluppo sociale. Ebbene questa importante occasione, oggi ci viene offerta da un'annosa questione, quale quella dei medici-interni esclusi dai giudizi di idoneità come ricercatori confermati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - che la precedente classe politica, forse distratta da più lucrosi interessi seppure vivamente sollecitata dagli organi consultivi, quale il Consiglio di Stato, non ha risolto, non rimuovendo una situazione che di fatto limita l'eguaglianza di fronte alla legge di una categoria professionale di cittadini.

Ineguaglianza, che non può oggi continuare a persistere nello Stato democratico che riteniamo doveroso garantire a tutti i cittadini della Repubblica. È opportuno che ogni forza politica, a maggior ragione quella che per la prima volta con le maggioranze democratiche si è insediata a guida della

Nazione, offra nei primi atti legislativi del proprio mandato, un forte segnale sul contenuto democratico e di sviluppo sociale che investirà tutti i suoi atti.

Ciò servirà anche a tastare l'indubbio valore democratico che deve riconoscersi alle opposizioni. D'altronde proprio su questi temi fondamentali di giustizia sociale, è più facile l'incontro tra le forze politiche contrapposte, il che rappresenta un utile esercizio per un futuro confronto democratico su altri e più contrastanti temi sociali, il tutto a vantaggio di un'attività legislativa che attraverso la dialettica democratica, deve poter garantire con immediatezza la salvaguardia degli interessi di tutti i cittadini.

Passando ora al merito del presente disegno di legge al fine di una maggiore comprensione del problema, è necessario fare alcune premesse:

il legislatore con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, bandì un concorso per titolo, al quale potevano accedere varie categorie di laureati in possesso di specifici requisiti, oltre a quello dell'attività espletata dal 31 dicembre 1973 al 31 ottobre 1978 presso una sede universitaria per almeno due anni. In particolare per i medici interni universitari, come requisito per l'ammissione ai detti giudizi, fu richiesto, a norma dell'articolo 58, primo comma, lettera *i*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, l'ammissione alla frequenza con la qualifica di medici interni a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione per motivate esigenze di servizio. A questo punto è opportuno chiarire che il consiglio di amministrazione una volta che il medico avesse svolto il tirocinio obbligatorio di un anno aveva il potere, in quanto organo di gestione ammini-

strativa, di trattenerlo presso l'università al fine di utilizzarlo per le esigenze universitarie. Di guisa che detti medici venivano tratti in servizio, a seguito di delibere nominative che indicavano nella motivazione, le esigenze di servizio degli istituti universitari. Di tal che, si veniva a creare un vero e proprio rapporto di servizio con detti medici. Questa forma di reclutamento, era l'unica forma conosciuta dal legislatore del 1980, ed in conseguenza pedissequamente fu richiamata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Solo successivamente al detto bando di concorso, venne in luce un'altra forma di reclutamento, mirata agli stessi fini di assistenza, ma predisposta con altre modalità e per nulla contraria alle vigenti disposizioni di legge che fino al citato decreto del Presidente della Repubblica non regolavano affatto la materia. Sicchè di fatto, e con gli stessi compiti assistenziali espletati dai medici nominati dal consiglio di amministrazione, altri medici erano stati nel tempo nominati dall'organo accademico (consiglio di facoltà) dell'Università, il quale era in grado, e forse in modo più immediato rispetto al consiglio di amministrazione di valutare sia le reali esigenze degli istituti universitari, che le qualità professionali dei medici.

Tale situazione, di fatto si poneva perciò, in contrasto con i limiti statuiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che portavano invece, ad escludere dai giudizi di idoneità quei medici interni nominati dal consiglio di facoltà, cosicchè, a seguito delle numerosi doglianze di disparità di trattamento determinata dal decreto del Presidente della Repubblica citato, per i medici che di fatto avevano svolto le stesse funzioni di quelli nominati dal consiglio di amministrazione, la questione fu esaminata dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 46 del 19 febbraio del 1985, ritenne di dover rimuovere la denunciata e riscontrata disparità di trattamento tra medici svolgenti le stesse funzioni, dichiarando illegittima la normativa di cui all'articolo 58, primo comma, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, nella

parte in cui, non ammetteva alla partecipazione di detti giudizi, i medici nominati dal Consiglio di facoltà per delibera nominativa e per motivate esigenze di servizio. Orbene, al fine dell'applicazione di tale sentenza il Ministro della pubblica istruzione propose alla sezione consultiva del Consiglio di Stato vari quesiti, sui quali detto organo si pronunciò con parere del 22 maggio 1985.

Con tale parere non solo si individuavano le categorie alle quali andava applicata la sentenza della Corte costituzionale, ma si auspicava anche un immediato intervento legislativo correttivo del decreto del Presidente della Repubblica del 1980, allo scopo di sanare, per ragioni di giustizia sostanziale tutte le situazioni che non avrebbero potuto trovare benefici dalla sentenza della Corte costituzionale, a causa della sua limitata efficacia integrativa.

Ma l'auspicato intervento correttivo non si ebbe. Solo nel decreto ministeriale, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1988, di bando per la terza tornata suppletiva di giudizi di idoneità, venne fatto un richiamo, a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale e dal parere del Consiglio di Stato sopra citati. Di guisa che di fatto, il legislatore non si preoccupò di rivedere per mezzo di un nuovo provvedimento legislativo, avente la stessa forza di quello del 1980, l'intera materia ed in particolare i requisiti di ammissione ai giudizi di idoneità. Requisiti di ammissione, che pur dovendo essere sostanzialmente uguali a quelli previsti dal legislatore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, non potevano però, non tener conto di alcune differenze sostanziali, che all'epoca ne avevano determinato la loro emanazione e che in conseguenza, non dovevano rappresentare di fatto un ostacolo a quella eguaglianza che la Corte costituzionale aveva ritenuto di dover affermare tra medici svolgenti le stesse funzioni assistenziali. Vero è, infatti, che il Consiglio di facoltà a differenza del Consiglio di amministrazione, preoccupato di creare un rapporto di servizio con il medico interno chiamato a svolgere compiti assistenziali, mancando peraltro una disciplina che ne regolasse la mate-

ria, si limitava a deliberare sulla nomina di tali medici con la qualifica di medici interni senza indicarne la causa, cioè le motivate esigenze di servizio. Causa che invece, alla luce della normativa esistente presso l'Università, per l'ammissione dei laureati o laureandi alla frequenza degli Istituti universitari si doveva ritenere *in re ipsa* in quanto che i medici nominati con il celato scopo assistenziale, venivano qualificati medici interni, per distinguerli da quelli che, per la normativa universitaria vigente (statuto universitario), venivano assunti (ex articolo 19) con la qualifica di allievi interni per compiere ricerche e studi o per perfezionare la loro preparazione pratica.

Tutto ciò, ci porta a concludere che il requisito per la partecipazione ai giudizi di idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, a seguito dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 1985 si deve riscontrare nel possesso di una delibera di nomina del Consiglio di facoltà, con la qualifica di medico interno, che seppure mancante della motivazione (esigenze di servizio) trova il necessario riconoscimento dello scopo nell'aver la pubblica amministrazione successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, trattenuto in servizio per compiti assistenziali i medesimi medici interni. Così per ragione di giu-

stizia sostanziale, e con i requisiti sopra specificati, si ritiene, che ai più volte menzionati giudizi di idoneità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, devono essere riammessi tutti coloro che trovandosi nelle condizioni sopra specificate di nomina da parte del Consiglio di facoltà, non fecero all'epoca opposizione al decreto di esclusione, oppure non presentarono alcuna domanda di partecipazione ai medesimi giudizi, ritenendo di non averne diritto, sempre che gli stessi siano stati trattenuti in servizio con compiti assistenziali successivamente al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Per la copertura della spesa, si ritiene che poichè molti dei medici aventi i requisiti richiesti, tutt'oggi svolgono attività negli istituti universitari, come ad esempio nell'Università di Napoli i «gettonati», e pertanto con compensi già erogati, le future assunzioni come ricercatori, non implicheranno rilevanti oneri aggiuntivi. Per quanto sopra detto, si ritiene con il presente disegno di legge anche se con ritardo, di riconoscere il diritto alla partecipazione ai giudizi di idoneità ai medici interni che ne furono ingiustamente esclusi pur svolgendo di fatto le funzioni che venivano richieste come titolo per l'ammissione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I medici interni che non abbiano partecipato alla prima tornata dei giudizi di idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come ricercatori universitari confermati, possono essere ammessi alla prima tornata in sanatoria e a quella suppletiva di cui al bando pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1988, purchè si trovino nelle condizioni richieste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e siano stati anteriormente alla data del 1° agosto 1980 nominati medici interni dal consiglio di facoltà per effettive esigenze di servizio.

2. Le esigenze di servizio di cui al comma 1 possono essere ravvisate, in mancanza di esplicita indicazione, nel servizio prestato dagli stessi medici presso le cliniche e gli istituti di cura universitaria anche successivamente alla data del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con compiti assistenziali riconosciuti dal Consiglio di facoltà, anche in data posteriore alla nomina purchè con riferimento al momento in cui essa ebbe luogo.

